



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 156 del 03/12/2015

STUDIO LEGALE JORIO

Notifica per pubblici proclami per motivi aggiunti.

Per i sig.ri il dott. FRANCESCO PUTARO (C.F. PTR FNC 50C19F780Y) nato a Motta Santa Lucia (CZ) il 19 marzo 1950 e residente nel Comune di Pedivigliano (CS) alla Via del Lavoro, 21 la dott.ssa ELISABETTA MANTUANO (C.F. MNT LBT 77M50 G975O), nata a Praia a Mare (CS) il 10 agosto 1977 e residente in Castrolibero (CS) al Viale della Resistenza n. 122, rappresentata dal dott. CARLO MANTUANO (C.F. MNT CRL 48D01 G317R), nato a Paola (CS) l'1 aprile 1948 e residente in Castrolibero, al Viale della Libertà n. 122, giusta procura Generale per atto notar Stefania Lanzillotti da Cosenza del 3 gennaio 2013 rep. 78389, racc. 32779, la dott.ssa MONICA FALVO (C.F. FLV MNC 77B52 D086Z) nata a Cosenza il 12 febbraio 1977 e residente a Bologna, alla Via Saragozza 22, rappresentata dalla dott.ssa MARIA ROSA FALVO (C.F. FLV MRS 67B65 G411Z), nata a Pedivigliano (CS) il 25 febbraio 1967 e residente in Cosenza alla Via Mario Mari 16, giusta procura generale per atto notar Claudio Babbini da Bologna del 15 febbraio 2013, rep. 30181, racc. 9734 la dott.ssa MARIA GRAZIA PERRI (C.F. PRR MGR 79H42 D086V), nata a Cosenza il 6 giugno 1979 e residente in Dipignano (CS) alla Via Città di Ponti, 16, tutti facenti parte di un raggruppamento di professionisti che hanno inteso partecipare alla procedura di concorso straordinario per la indizione delle sedi farmaceutiche in forma associata nella Regione Puglia, rappresentati e difesi nel presente giudizio, congiuntamente ed anche disgiuntamente dall'avv. Federico Jorio (JRO FRC 78R29 D086R - studiojorio@legalmail.it) e dal prof. avv. Ettore Jorio (JRO TTR 51C29 F839H - ettorejorio@legalmail.it) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Barbara Basta (pec. basta.barbara@avvocatibari.legalmail.it), con studio in Capurso (BA) alla Via Lattanzio n. 10

contro

la REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., presso l'Avvocatura Regionale;

e nei confronti

- della dott.ssa MORABITO MARIA GRAZIA,
- della dott.ssa SANNICANDRO CATERINA

per l'annullamento previa sospensiva

- della determinazione n. 346 del 06 ottobre 2015 della Regione Puglia, Area Politiche per la promozione

della salute delle Persone e delle pari opportunità, recante in oggetto: “determinazione dirigenziale n. 39 dell’1.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013, bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11. Rettifica graduatoria definitiva”;

- del bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Puglia approvato mediante la determina dirigenziale n. 39 dell’1 febbraio 2013, pubblicata sul BURP n. 20 del 7.2.2013, già impugnato; e di ogni altro atto conseguente, consecutivo e presupposto.

Con ricorso ritualmente notificato il 17.06.2015, che si richiama integralmente nel presente atto per farne parte integrante e sostanziale e per farne proprie le conclusioni, gli odierni ricorrenti hanno inteso gravare:

- la determinazione n. 115 dell’1 aprile 2015 della Regione Puglia, area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità, recante in oggetto: determinazione dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul BURP n. 20 del 07.02.2013, bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11 Approvazione graduatoria finale;

- del bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Puglia approvato mediante la determina dirigenziale n. 39 del 1 febbraio 2013, pubblicata sul BURP n. 20 del 07.02.2013; e di ogni altro atto ad essi conseguenti, consecutivi e presupposti.

Con il presente ricorso per motivi aggiunti si impugna la determinazione dirigenziale della Regione Puglia, Area Politiche per la promozione della salute delle Persone e delle pari opportunità, n. 346 del 06.10.2015 avente ad oggetto “la determinazione dirigenziale n. 39 del 01.01.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013, bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della l. n. 27/2012. Art. 11 Rettifica graduatoria definitiva”. Ciò perché, per come evincibile dall’oggetto della stessa determinazione, con essa si è inteso modificare la precedente determina n. 115 dell’1 aprile 2015 della Regione Puglia, Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità, mediante la quale è stata:

a) approvata la graduatoria definitiva del concorso straordinario delle farmacie indetta dalla Regione Puglia, oggi rettificata con l’impugnando provvedimento;

b) confermata la esclusione del raggruppamento facente capo ai ricorrenti.

Il provvedimento oggi gravato è da ritenersi illegittimo e, pertanto, va annullato e, per l’effetto, riammesso il raggruppamento dei ricorrenti nella graduatoria definitiva.

Appare, quindi, evidente che gli spiegati motivi aggiunti ricalcano in maniera fedele le ragioni poste a sostegno del ricorso introduttivo.

La Regione Puglia ha inteso avviare le prescritte procedure concorsuali mediante la determinazione dirigenziale n. 39 dell’1.02.2013 delle 188 sedi farmaceutiche di nuova istituzione e di quelle nelle more resesi vacanti, avvalendosi della piattaforma informatica messa a disposizione dal Ministero della Salute alla quale sono pervenute 1958 domande di aspiranti concorrenti, siano esse in forma singola ovvero associata.

Nel rispetto dell’art. 11 del D.L. 1/2012 (recante la disciplina di modifica dell’ordinamento farmaceutico) è stato approvato il bando di concorso nel quale sono state previste le seguenti indicazioni concorsuali che vengono riportate limitatamente alle parti oggetto della presente valutazione:

- art. 2 Requisiti per l'ammissione al concorso: ai sensi dell'art. 11 comma 3 della legge 27/2012 possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti che rientrano nelle seguenti fattispecie:

- a) non titolari di farmacia in qualunque condizione professionale si trovino;
- b) titolare di farmacia rurale sussidiata;
- c) titolari di farmacia soprannumeraria;
- d) titolari due esercizi di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248;
- e) soci di società esclusivamente titolari di farmacia rurale sussidiata o di farmacia soprannumeraria, a condizione che la società non sia titolare anche di farmacie prive delle predette caratteristiche.
e che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana, ovvero, di uno degli Stati membri dell'UE;
- 2) età compresa tra 18 e 65 anni non compiuti;
- 3) possesso dei diritti civili e politici;
- 4) laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia farmaceutica;
- 5) iscrizione all'albo professionale dei farmacisti;
- 6) non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni. Tale condizione deve permanere fino al momento dell'assegnazione della sede farmaceutica.

- art. 3 Possono partecipare al concorso per la gestione associata tutti i candidati in possesso alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda nelle condizioni riportate;

- art. 4 (omissis) In caso di partecipazione in forma associata è necessario individuare un referente al quale saranno inviate le comunicazioni inerenti il concorso.

- art. 12 Cause di esclusione della graduatoria:

- a) rinuncia esplicita alla sede;
- b) omessa risposta all'interpello di cui all'art. 10 (nota n. 11 del bando prevede che "In caso di partecipazione in forma associata è legittimato a comunicare con la regione esclusivamente il candidato indicato nella domanda come referente");
- c) indicazione, in ordine di preferenza, di un numero di sedi inferiore al numero della propria posizione in graduatoria;
- d) l'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione di cui all'art. 11 lettera c);
- e) mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 2 emersa successivamente all'interpello;
- f) non accettazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, della sede proposta;
- g) omessa apertura dell'esercizio farmaceutico entro mesi sei a decorrere dalla data di notifica del decreto del Presidente della Giunta regionale.

In caso di partecipazione in forma associata è causa di esclusione dalla graduatoria anche in verificarsi dell'ipotesi sub e) anche in capo a uno solo degli associati.

L'esclusione della graduatoria è resa nota al candidato tramite comunicazione all'indirizzo pec dallo stesso indicata nella domanda. Mediante la determina del Dirigente del Servizio programmazione assistenza Territoriale e prevenzione dell' Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità della Regione Puglia n. 95 del 7 aprile 2014 è stata approvata la graduatoria provvisoria nella quale i ricorrenti si sono attestati alla 41 esima posizione. Preme a tale proposito chiarire che come referente del gruppo è stata indicata dagli istanti la dott.ssa Elisabetta Mantuano, alla quale sarebbe dovuta arrivare ogni eventuale comunicazione relativa alla procedura di concorso.

La determina regionale impugnata con gli spiegati motivi aggiunti, al pari della determinazione già gravata con il ricorso introduttivo, è da ritenersi illegittima e, pertanto, va annullata per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) Difetto di motivazione - Violazione falsa applicazione della previsione contenuta nell'art. 11 del D.L. 1/2012 conv. nella legge 27/2015 - eccesso di potere nella sua figura sintomatica del travisamento ed errata valutazione dei fatti - violazione delle previsioni previste nel bando di partecipazione - difetto di comunicazione della esclusione dalla gara di appalto.

La motivazione posta a conforto della esclusione dei ricorrenti, per come tacitamente confermata anche nel provvedimento oggi impugnato, è da ritenersi palesemente illegittima.

Si asserisce, infatti, nel provvedimento di esclusione che i ricorrenti, quali partecipanti in forma associativa, debbano essere esclusi dal concorso per la violazione dell'art. 2, punto e) del bando. Ciò perché il dott. Francesco Putaro risulterebbe, da un'erronea e superficiale verifica, aver ceduto la titolarità della propria sede farmaceutica da meno di 10 anni.

Tale motivazione è da ritenersi erronea e fondata su una distorta valutazione dei fatti che saranno qui meglio spiegati.

Il dott. Francesco Putaro il 19 luglio 1978 è divenuto titolare della farmacia afferente la sede unica rurale e sussidiata del comune di Pedivigliano in provincia di Cosenza.

Il 4 giugno del 2012 il dottore Putaro ha inteso conferire la sua farmacia (rurale) nella società costituita con il di lui figlio Domenico assumendo, al contempo, la qualifica di socio e di direttore tecnico della stessa.

L'atto di costituzione della società, avvenuto mediante il conferimento della suddetta farmacia, è stato stipulato per atto Notar Maria Gissonna da Rende del 4 giugno 2012, rep. 6310, racc. 4627. Giova a tale proposito evidenziare che proprio in virtù del perfezionamento dell'atto di costituzione della suddetta società, alla stessa, è stata riconosciuta la titolarità della sede farmaceutica del Comune di Pedivigliano. Ciò attraverso il decreto n. 13176 del 17 settembre 2012 dalla Regione Calabria, Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie.

La mera allegazione dell'atto, pertanto, basterebbe già a dimostrare come l'istituto del conferimento di azienda non possa essere considerato un atto di "cessione di azienda", soprattutto tenuto conto della forma societaria adottata, ovvero quella della società di persone.

Infatti, mentre nel primo caso (conferimento) il titolare della impresa, conferendo il complesso di beni cui è costituita la farmacia - in quanto impresa -, converte il valore aziendale in partecipazione societaria, mantenendo così invariato il suo status di titolare della farmacia congiuntamente al socio/i subentrante/i; mediante la cessione d'azienda il cedente si libera dei diritti di proprietà vertenti appunto sull'azienda in cambio del pagamento di un corrispettivo.

E' chiaro quindi che la traslatio da un soggetto cedente ad uno cessionario, tipica della cessione di azienda, nel diverso istituto del conferimento d'azienda non si realizza affatto. Anche sotto il profilo della patrimonialità infatti, la sfera giuridica del conferente resta invariata, così come il proprio diritto di proprietà insistente sulla partecipazione corrispondente al valore della azienda.

Chiarito pertanto che il conferimento di un'azienda (una farmacia nella specie) non ha i requisiti della cessione, è necessario evidenziare altri due aspetti: il primo, relativo alla qualificazione della società titolare di farmacia rurale, nella quale il dott. Francesco Putaro allo stato detiene l'85% del capitale sociale; il secondo relativo alla forma societaria adottata.

1) Mediante l'atto di conferimento il dott. Francesco Putaro è divenuto socio, nella misura dell'85% del capitale sociale, di una società in nome collettivo divenuta a sua volta titolare di una farmacia rurale sussidiata. Lo status giuridico nel quale il dott. Francesco Putaro si trova oggi, e nel quale si trovava ancor prima che venisse bandito il concorso, è quello (perfettamente!) corrispondente alla lettera e) dell'art. 2, rubricato "requisiti per l'ammissione al concorso" del bando di gara.

2) Il dott. Francesco Putaro ha inteso conferire la farmacia in una società in nome collettivo, ovverosia una forma sociale priva di personalità giuridica che invero lascia indistinti la sfera giuridica sociale con quella dei soci, così come il patrimonio.

E' difficile pertanto comprendere come la Commissione esaminatrice sia addivenuta ad un così grossolano errore, smentibile sotto due diversi profili:

- il dott. Francesco Putaro, prima che venisse bandito il concorso, ha conferito (e non già ceduto!) la farmacia rurale e sussidiata, in una snc costituita con il di lui figlio; ed, in secondo luogo, in virtù di quanto appena affermato:

- la costituita società in nome collettivo, in quanto titolare della medesima farmacia rurale, lungi dal porsi in contrasto con la lettera e) dell'art. 2 del bando di concorso, nel quale sono stati previsti i requisiti di ammissione al concorso, si è allineata ad essa ponendosi in un rapporto di piena compatibilità.

E' dunque lapalissiano che se la commissione avesse rispettato le condizioni previste dal bando di partecipazione, certamente il grossolano errore commesso si sarebbe potuto evitare.

Alla lettera e) dell'art. 12 (cause di esclusione dalla graduatoria) viene infatti chiarito che i vincitori di concorso sono esclusi dalla graduatoria e dalla sede a loro assegnata nei seguenti casi, tra cui si segnala per importanza:

e) la mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 2 emersa successivamente all'interpello.

Tenuto conto del fatto che gli odierni ricorrenti, nella graduatoria provvisoria, si sono posizionati al 41esimo posto, non risulta essere errato affermare che gli stessi avrebbero dovuto certamente essere destinatari dell'interpello di cui alla lettera e) dell'art. 12 (direttamente inviato alla pec della referente del gruppo). Ciò avrebbe permesso, alla responsabile del gruppo, di chiarire che la presunta irregolarità riscontrata non fosse affatto tale. Infatti il dott. Francesco Putaro, preme ribadire una volta di più, non ha mai ceduto la sua farmacia nel decennio antecedente al concorso, risultando ancora oggi titolare della stessa sebbene in forma societaria.

Pertanto l'errata valutazione del suddetto requisito, nel rappresentare una grave violazione procedurale, ha compresso i diritti partecipativi degli aspiranti a vedere soddisfatti i loro interessi legittimi e le loro aspettative. In particolare essa ha compresso la legittima aspettativa, facente capo agli odierni ricorrenti, di posizionarsi in un posto utile in graduatoria e rendersi così, vincitori di una delle 188 sedi messe a concorso. Del resto, l'essersi posizionati al 41esimo posto nella graduatoria provvisoria ha fatto sì che i ricorrenti maturassero giustificate e giustificabili aspettative di diritto di vedersi assegnatari di una delle sedi farmaceutiche bandite, tra le migliori messe a concorso.

Sussiste, altresì, la chiara violazione dell'art. 11 del D.L. 1/2012 conv. nella legge 27/2012.

Al comma 5 della invocata disposizione è stato previsto che ciascun candidato può partecipare al concorso per l'assegnazione di farmacia in non più di due regioni o province autonome.

L'utilizzo della piattaforma informatica messa al servizio dal Ministero della Salute ha la finalità di mettere in linea tutte le regioni così da consentire, agli aspiranti, di formalizzare la propria opzione nella regione privilegiata.

A diversa previsione, il legislatore non sarebbe potuto pervenire atteso che, qualora le regioni addivenissero alla definizione delle graduatorie in tempi disparati, i vincitori delle altre graduatorie (uscite successivamente) si vedrebbero abilitati a rinunciare alla prima scelta per optare per la seconda.

Una tale ipotesi non può essere plausibilmente valutata come prevedibile, dal momento che le regole del concorso attraverso il quale si procede alla assegnazione delle sedi farmaceutiche, prevede che il vincitore esprima, all'atto dell'interpello, un numero di preferenze di sedi pari alla posizione ottenuta.

Qualora non venisse garantita la simultaneità delle assegnazioni, sempre per il tramite della piattaforma ministeriale, si finirebbe per determinare un danno di rilevantissima entità per gli aspirati che hanno inteso partecipare in altre regioni diverse dalla Puglia.

Appare quindi evidente che attraverso la non coordinata uscita del concorso oggetto del presente ricorso con quelle altre regioni si concretizzi una chiara violazione della disposizione di cui all'art. D.L. 1/2012 conv. nella legge 27/2012, che invero sembra sottendere la simultaneità della definizione delle singole procedure concorsuali.

Istanza cautelare

E' di tutta evidenza che l'illegittima esclusione dei ricorrenti abbia determinato ai medesimi un danno di

rilevantissima entità, dal momento che a causa di una errata valutazione delle informazioni acquisite, peraltro, senza rispettare nemmeno le minime garanzie partecipative poste nel bando di partecipazione, si vedono oggi esclusi da un concorso nel quale hanno la certezza di essersi posizionati in un posto in graduatoria utile per poter ambire ad una delle prime 40 sedi bandite nella regione Puglia.

Si chiede pertanto che i ricorrenti vengano riammessi nella graduatoria con effetto immediato e, al contempo, possano rendersi assegnatari della sede farmaceutica di loro spettanza.

Preme ribadire che la Regione Puglia e nello specifico il Dipartimento competente, ha preannunciato il prossimo avvio della fase di "interpello" attraverso la quale gli aspiranti avranno modo di selezionare le sedi di loro preferenza. Se ciò accadesse, senza aver riammesso il gruppo dei ricorrenti nella graduatoria si finirebbe per determinare un danno di rilevantissima entità degli istanti, i quali oltre ad essere stati illegittimamente esclusi dalla graduatoria, si vedrebbero non aggiudicatari/assegnatari di una sede farmaceutica loro spettante.

Alla luce di quanto rilevato e dedotto, i ricorrenti rappresentati e difesi come in epigrafe così

CONCLUDONO

Voglia l'On.le Tar adito, rigettata ogni altra contraria istanza:

In via cautelare:

- accogliere la domanda di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti gravati per le ragioni indicate nel ricorso introduttivi e nel presente atto e, per l'effetto, in parziale riforma della determina impugnata, riammettere i ricorrenti nella graduatoria.

In via istruttoria:

- in accoglimento della spiegata istanza ex art. 116 c.p.a., ordinare la produzione della documentazione richiesta in sede di accesso agli atti e sino ad oggi ingiustamente negata.

Nel merito

- Accogliere lo spiegato ricorso e i motivi aggiunti e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con contestuale riammissione nella graduatoria dei ricorrenti;
- con condanna alle spese ed alle competenze del presente giudizio.

Preme rilevare che con ordinanza del 30.07.2015, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, stazione unica ha ordinato l'integrazione del contraddittorio, con autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai ricorrenti, anche per la proposizione degli eventuali motivi aggiunti consentendo l'effettuazione di tale adempimento mediante la pubblicazione per via telematica, sul sito della Regione Puglia dell'elenco dei controinteressati. Si rende pertanto necessario, anche ai fini della notifica del presente ricorso per motivi aggiunti, procedere, attraverso le modalità indicate dal Tar Puglia, alla pubblicazione nelle suddette forme del sunto del ricorso e dell'elenco nominativo dei contro interessati, ovvero di:

BARTELLA VIVIANA

COPPOLELLA MARIA LEONARDA

NOVELLINO TIZIANA

BERNARDO MATTEO

LONGO NUNZIO PIO MARIANO

MARZANO DONATO

FANIA MARIA LUCIA

TORRE FRANCESCO

MARTINI LUIGI

ALLEGRETTI STEFANIA
VITETTI ANTONIO
BARONE ANTONIO
MOSESSO VALENTINA
CONTE ARTURO
PELOSI ENRICO
CARTECATI ROBERTA
RUSSO MICHELE
CONTI MARCO
PALLUOTTO FAUSTA
RUBINO MARIA TERESA
DI LEO DANIELA
LATTARULO MICHELE
TOMASELLI MANUELA
DE GIORGIO ADELE
NICCHIA ANNAMARIA
FRANCHINA DANIELA
RUBINO ANNARELLA
FRANCHINI CARLO
ROMANO MARIA ROSARIA
RATANO GIANCARLO LUCA
BORRELLI LUIGI
COCOLA SIMONA
DE CARLO CRISTINA
MONTALTO MARIA ROSALIA
LIANTONIO FRANCESCO
RONDISVALLE FRANCESCA
FERRARELLI TERESA
ALTIMARI ILARIA
ATTOLICO ANNA
MONTINARO PATRIZIA
IUVONE TERESA
PELLEGRINI ANNUNZIATA
PERRONE ELENA
PAESANO NICOLA
ACIERNO RAFFAELE
IPPOLITO CLARA GIUSEPPINA
FERRULLI GIUSEPPE
DE LUCA NUNZIA LAURA
COSTANTINO DOMENICO
RICCIARDELLI ROBERTA
CAGNAZZO MARIA ROSARIA
DE PASCALIS PATRIZIA
MAGLIULO MARIA
LAPOLLA BEATRICE
FRISULLI ALESSANDRA
PICCIOCCI DANIELA
DE BENEDETTO MARIA GRAZIA
COCCA ANGELA

ALIBERTI FRANCESCO ANTONIO
DI STASIO ANNA
PETRELLI LEONARDO
RIZZO ANNA
PELLEGRINI CALACE MARIALUISA
STANZIONE ALESSANDRA
MARINO LAURA
MONNA IMMACOLATA
DE MARCO ROSARIA
SALA ANNALISA
RAONE ANTONIETTA GRAZIA
PALMISANO GIUSEPPE
RINALDI GERARDO MARCO WALTER
TROISI PAOLA
DE VITO LUANA
DE MUSSO ANTONIA
LAVARRA ROSALBA
CAZZOLLA ROSANNA
CIVINO PAOLA
CARICATO ROSA
CORTELLETTI MARTINA
ANTONACI AGNESE
RAHO ERSILIA
CAZZATO ADDOLORATA STEFANIA
MISITANO BRUNO
GIUDICE GIUSEPPE
DI NUZZO RUGGIERI AIDA
COSCIA NICOLA
ARLEO FABIO ANTONIO ROCCO
PETRUZZI ROSANNA
CAPPELLETTI GIULIA TERESA
AMBROSIO CONCETTA
FRANCHINI PAOLA
GIGLIOTTI ANNA
ROSELLI MARIAGRAZIA
GESUALDO NICOLA
PIZZI ANGELA
PIAZZA MARIA, ENZA
RUSSO MARIA CARMELINA
GRECO GABRIELLA
COTRINO VALERIA
CROCCO ELEONORA
COCOZZA ERMELINDA
TOTARO KATIA
GIUSEPPE PAOLO VALERIO SORACE
DELLA LUNA CORRADINA
PITTORE PIETRO
DE LEO SAVERIA ROSARIA
PALAMA' MARIA ANTONIETTA

MARSELLA CARLO VINCENZO
FUSCO LEDA
VISAGGIO LUCIA NICOLA
SOMMA ROCCO
MENGA GIOVANNI
FERRANTE MARIA PIA
PERRONE MARIA
PASCALE MARINUNZIA
IACOPETTA DOMENICO
FORNABAIO CATERINA
ALBANESE MARIA ROSARIA
GATTA LUISA
DE GIORGIO PAOLA
SONNANTE FRANCESCA
IODICE IRENE
DE PALMA ANNALISA
RICCHETTI ROSSANA
RANNO GIUSEPPA
CARLUCCIO MARILENA
TATEO GIUSEPPE
GABRIELE EMANUELA
LADDOMADA DANILO
ROMANO ROSSELLA ILEANA FEDERICA
RENNA SIMONA
DIPALMA MARIA TERESA
MARRA ROBERTA
POMARICO ANNALISA
RIZZELLO ANNA
FERRARI SETTIMIO
GRATTAGLIANO SERGIO
DELLA VALLE CLAUDIA
LAUDADIO ROBERTO MAURIZIA
BORGOGNONI LORENZO
BASTANZIO GIUDITTA
CASADONTE IRENE
COLLINA PAOLA
CANDREVA ENZO
URZINO PASQUALE
MONTRONE VALERIA
DELLA VISTA ANNALISE
PELLICANI RAFFAELLA ZOE
MASSA ANGELICA
VERGINE ROSANNA
POLIMENI SANTINA
VETRANO VITALIANO
SABATO FRANCESCO
DE ROSA MARIA TERESA
PELLEGRINO NICOLA
CERRATO LUIGI

IANNELLA MARIA
CANNISTRA' FRANCESCA
BUCARELLI LUIGI
CIAMBRONE ROSSANA
CAMPANILE IDA
PALAMA' OLGA
MARTI MARIACHIARA
TRICARICO LOREDANA
CAFORIO NICOLA
ALTOMARE EMANUELA
SCACCIANOCE IRENE GIUSEPPINA ANNA MARIA
CASCINI ROSARIA
MARTELOTTA MADIA
ALTAVILLA VINCENZO
ACQUAFREDDA ANDREA VINCENZO
CAMPAGNA PINELLA
FERRI LUISA
PALUMBO VALERIA
LEONE AURELIO
GARGAGLIANO ANTONINA
SIMEONE SIMONA
CIARDO COSIMO
PUGLIESE ANNA MARIA
SAPONARO STELLA
CONTE GIOVANNA
MORLINO DANILO
TRAPANI ADRIANA
BARBERA ROSARIA
DE LORENZIS SARA
VISCOMI CATERINA
MORABITO MARIA GRAZIA
SANNICANDRO CATERINA
PETRONELLI MARIANNA
MASTANDREA ERMANNO CORRADO DOMENICO
MOSCOGIURI ROSA
CRISCUOLO LUCIA
ANGLANI ALBERTO
MAZZILLI EMILIA
CALABRIA FRANCESCO
DI COSMO LUCIA
COLELLA MICHELE
GALLUCCIO AGATA MARIA
DAGOSTINO ANTONICO
GANDUSCIO GASPARE
PENSATO ANDREA
ROTOLO RITA ANNA
MONNO TERESA
PELLEGRINO GIUSEPPE
CONTALDO MARIA

SABATO ROMEO
LAPORTA MICHELE
MATERIA LUISA
TOMMASI MARIO
GIGANTE MARILISA
MILELLA SABINO
ANNECCHIARICO VALERIA
PARISI ORTENSIA ILARIA
TERRACCIANO TOMMASO
CARAVETTA ROBERTA
DELLA PIETRA OVIDIO
ZICCARDI MASSIMILIANO VITTORIO
MAIORANA MADDALENA
TODARO ELISA
FILICE ELISABETTA
PAGLIARULO ROSA
MAIDA ROSSELLA
MARCHESINI DONATELLA
GIANGRECO FRANCESCA
MARSEGLIA FRANCESCO SAVERIO
D'ANGELO CINZIA
TOMASSETTI SIMONE
VELARDITA ALBERTO
CASCIARO MARIELLA
SARAO' ANTONINA
DUGGENTO FILOMENA CANDELORA
MARRO DANIELA
TORRISI GIUSEPPE
DI GIACOMO CIRINO
BIANCO TATIANA
GENNARO FRANCESCO
CORCIULO MARIO
LELLA GIUSEPPE
CARLETTI DAMON
FALCONE FRANCESCA ROMANA